Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 6 marzo 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 8.0-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO, il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale in data 28 gennaio 1958 registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1958 registro n. 20 Aeronautica, foglio n. 22

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare

MEDAGLIA DI BRONZO

POGGINI Alessandro, sergente maggiore pilota. — Abile ed ardito pilota, in numerosi voli di esplorazione e bombardamento su importanti e muniti centri avversari dislocati in profondità nel territorio nemico, incurante della violenta reazione contraerea e della incombente minaccia della caccia avversaria, dava sempre prova di serena noncuranza del pericolo e di elevate e belle qualità di combattente audace e generoso — Cielo del Don (Fronte russo), 5 ottobre 1942-13 marzo 1943

GAMBA Giuseppe, sergente maggiore montatore — Sottufficiale montatore, partecipava volontariamente in qualità di fotografo mitragliere, ad azioni di bombardamento diurno e notturno su una munitissima base aeronavale Con l'apparecchio colpito dalla reazione contraerea e attaccato dalla caccia avversaria dava ripetute prove di valore e abnegazione contribuendo all'abbattimento e al danneggiamento di apparecchi avversari — Cielo di Malta e del Mediterraneo centrale, 3 maggio 17 giugno 1942

GIUA Sebastiano, sergente armiere — Armiere di provata capacità, partecipava a numerose azioni di bombardamento diurno e notturno su munitissime basi nemiche e durante la battaglia della Marmarica prendeva parte ad azioni di bombardamento, spezzonamento e mitragliamento di colonne corazzate In ogni occasione dava prova di coraggio e di perizia, contribuendo al successo delle azioni — Cielo del Fronte occidentale e dell'Africa settentrionale italiana, 13 giugno 1940-17 dicembre 1941

BALDASSARRE Nino, primo aviere motorista — Motorista di velivolo plurimotore, entusiasta e capace, partecipava a numerose e lunghe ricognizioni strategiche sul mare dimostrando sempre calma e noncuranza del pericolo Durante un'azione di siluramento contro un incrociatore, incurante della violentissima reazione antiaerea che colpiva più volte il velivolo, dava prova di belle doti di combattente — Cielo del Mediterraneo occidentale, 12 settembre 1941-19 luglio 1942

(1107)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 87.

Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari

Art. 1.

La disposizione contenuta nel comma primo dell'art. 3 della legge 11 giugno 1954, n. 409, concernente la riduzione ad anni 15 del minimo di servizio utile per il diritto alla pensione, si applica:

nei casi di cessazione dal servizio in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età stabilito dal regolamento organico oppure per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione;

nei casi previsti alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

Art. 2.

Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari è data facoltà, agli effetti del trattamento di quiescenza, di riscattare, in una sola volta o in più volte, fino ad un massimo di anni 15, i seguenti servizi e periodi, che non siano altrimenti utili in pensione o contemporanei ad altri servizi utili:

a) i servizi e i periodi indicati all'art. 23 della legge 11 giugno 1954, n. 409, ferme rimanendo le limitazioni previste dall'articolo stesso;

b) i servizi resi agli enti di cui all'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

La limitazione del riscatto al massimo di anni 15 non trova applicazione qualora la relativa domanda risulti presentata prima della data di pubblicazione della presente legge. In tale caso rimangono ferme le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 67 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

I servizi e i periodi ammessi a riscatto sono valutati, ai fini del diritto al trattamento di quiescenza nella loro effettiva durata, in anni, mesi e giorni. Però, per le domande presentate prima della data di pubblicazione della presente legge, la valutazione, ai fini predetti, si effettua con le norme precedentemente in vigore.

Art. 3.

Per ogni iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, e con riferimento a ciascun anno solare di servizio, si determina la retribuzione annua contributiva con l'applicazione delle norme contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 12 e negli articoli 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Però, detta retribuzione, qualora sia inferiore a lire 1 milione e 300.000, si considera per un importo pari agli otto decimi della retribuzione stessa aumentati di lire 260.000 e, in nessun caso, per un importo inferiore a lire 600.000.

Nel caso di iscrizione per servizi simultaneamente resi, la retribuzione annua contributiva di cui al comma precedente viene determinata sul complessivo trattamento economico ed attribuita ai vari servizi, per quote, in proporzione alle rispettive retribuzioni corrisposte al sanitario.

Il periodo di servizio militare riconosciuto utile in conformità alle norme contenute nel comma terzo dell'art. 40 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e dell'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, si considera come immediatamente precedente la data di reiscrizione e ad esso si attribuisce la retribuzione annua contributiva di cui al primo comma determinata per l'anno solare in cui cade la data predetta.

Per gli anni solari che comprendono il periodo di servizio militare che sia per se stesso utile ai fini del trattamento di quiescenza le retribuzioni annue contributive di cui al primo comma sono determinate pien-

dendo a base il trattamento economico cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio civile.

Per ciascun anno solare di servizio assistito da iscrizione facoltativa prevista per i sanitari con trattamento annuo non superiore a lire 84.000, per quelli che rendono servizio presso Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con entrate effettive ordinarie inferiori a lire 1.500.000 annue e per quelli che si trovino nelle condizioni contemplate dal comma primo dell'art. 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, la retribuzione annua contributiva è considerata in ogni caso di importo fisso pari a lire 600.000.

Nei casi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione facoltativa prevista dal comma primo del citato art. 12 con inizio da data posteriore a quella da cui ha effetto la presente legge, il sanitario, a domanda, può ottenere l'attribuzione di una retribuzione annua contributiva superiore a lire 600.000, ma in ogni caso non superiore a quella determinata ai sensi del comma primo in base al trattamento economico effettivamente percepito.

Art. 4.

Il trattamento di quiescenza si determina in base:

a) alla rendita vitalizia indicata nella tabella *A* unita alla presente legge, in corrispondenza al servizio utile;

b) alla rendita vitalizia differenziale di cui all'art. 5, calcolata sulla parte della retribuzione annua contributiva eccedente le lire 600.000;

c) ad una rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000.

Ai fini della determinazione della rendita di cui alla lettera *a*) si considera come servizio utile quello arrotondato in anni e mesi interi, riferendosi all'effettivo periodo di contribuzione.

Nei casi in cui ricorra la valutazione delle campagne di guerra o degli analoghi benefici previsti dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, le rendite di cui alle lettere *a*) e *b*) si considerano con una maggiorazione pari ad una frazione delle rendite stesse avente per numeratore il periodo corrispondente ai benefici e per denominatore il servizio utile determinato in applicazione del comma precedente, entrambi espressi in mesi.

Nei casi di pensione, il trattamento annuo di quiescenza determinato in base alle rendite di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) è comprensivo della tredicesima mensilità.

Per le cessazioni dal servizio dovute ad esodo volontario previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, ai fini della determinazione della relativa maggiorazione del trattamento, si applicano le norme contenute nella legge 19 ottobre 1956, n. 1225.

Art. 5.

Al fine della determinazione della rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera *b*) dell'art. 4, si calcola, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, la retribuzione annua differenziale tra la retribuzione annua contributiva attribuita all'iscritto ai sensi dell'art. 3 e quella minima di lire 600.000 prevista dall'articolo stesso. Tale retribuzione, nel caso di interruzione di servizio nel corso dell'anno, viene attribuita per una aliquota pari a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi interi di servizio prestati o come tali considerati.

Nel caso di iscrizione per servizi simultaneamente resi, ai fini dell'attribuzione, per parti, ai vari servizi, della retribuzione annua differenziale di cui al comma precedente, la detrazione delle complessive lire 600 000 si effettua sulla quota della retribuzione annua contributiva, determinata ai sensi del comma secondo dell'art. 3, relativa al servizio di maggiore durata. Qualora detta quota risulti inferiore a lire 600.000, la detrazione, per la differenza, si effettua sulla quota relativa al servizio di durata immediatamente inferiore.

In base alle retribuzioni differenziali attribuite all'iscritto per ogni anno solare di servizio, la rendita vitalizia differenziale si determina mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella *D* unita alla presente legge.

Art. 6.

Per la determinazione della misura del trattamento di quiescenza, i servizi utili anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge si arrotondano ad anni interi trascurando la frazione non superiore a sei mesi e si considerano come prestati senza interruzione nel periodo immediatamente precedente la suddetta data. A tali servizi, computati, però, con esclusione di quelli ammessi a riscatto in seguito a domande presentate a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, si attribuisce, ai fini della applicazione dell'ultimo comma dell'art. 5, una retribuzione annua differenziale costante pari al prodotto della retribuzione annua differenziale riferita alla data predetta per il coefficiente della tabella *E* unita alla presente legge corrispondente agli anni dei servizi computati nel modo suindicato.

Nel caso di iscrizione in atto alla data da cui ha effetto la presente legge per servizi simultaneamente resi, la retribuzione annua differenziale costante di cui al comma precedente viene determinata distintamente per ciascuno dei servizi. A tal fine, la parte dei predetti servizi che anteriormente al 12 luglio 1954 sia stata assistita da duplice iscrizione ed abbia dato luogo all'accreditamento previsto dal comma secondo dell'art. 31 della legge 11 giugno 1954, n. 409, è valutata una sola volta ed è attribuita al servizio di maggiore durata.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua differenziale di cui al comma primo, il servizio militare contemplato al terzo comma dell'art. 3 viene computato qualora la domanda di riconoscimento sia stata presentata anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge. Nel caso di domanda presentata posteriormente, al predetto servizio militare già prestato alla data da cui ha effetto la presente legge si attribuisce la retribuzione annua differenziale di cui al comma primo determinata in base al rimanente servizio utile anteriore a tale data.

Art. 7.

Nei casi di diritto all'indennità una volta tanto, diretta o indiretta, previsti dagli articoli 25 e 30 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 e dall'art. 6 della legge 11 giugno 1954, n. 409, il relativo importo lordo è pari alla somma:

a) della rendita vitalizia di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 moltiplicata per il coefficiente fisso 4,10;

b) della rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 moltiplicata per il coefficiente fisso 7,85;

c) di tante volte lire 1900 quanti sono i mesi di servizio considerato utile per la determinazione della rendita vitalizia di cui alla lettera *a*).

L'importo lordo dell'indennità diretta una volta tanto nei casi previsti dal comma primo dell'art. 7 della legge 11 giugno 1954, n. 409, viene determinato nel modo indicato al comma precedente, escludendo, però, la parte di cui alla lettera *a*) e riducendo ad un terzo quella di cui alla lettera *b*).

Art. 8.

Il trattamento annuo lordo, per la pensione diretta, è pari alla somma delle rendite di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 4.

Nei casi di pensione diretta di privilegio, contemplati al comma primo dell'art. 9 della legge 11 giugno 1954, n. 409, le rendite di cui alle lettere *a*) e *b*) sono aumentate di un decimo. In nessun caso, però, l'importo risultante per la rendita di cui alla lettera *a*) può essere inferiore a lire 126.403 annue, e quello per la rendita di cui alla lettera *b*) ad un terzo della retribuzione annua differenziale, definita dall'art. 5, riferita alla data della cessazione dal servizio.

Quando si tratti di lesioni od infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, le rendite di cui al comma precedente sono aumentate di due decimi ed i minimi ivi stabiliti sono elevati, per la rendita di cui alla lettera *a*), a lire 324.479 annue e, per la rendita di cui alla lettera *b*), ai due terzi della predetta retribuzione annua differenziale.

Per tutte le pensioni dirette considerate nei commi precedenti, in nessun caso la rendita di cui alla lettera *a*) può superare le lire 536 508 annue, e la rendita di cui alla lettera *b*) può superare la retribuzione annua differenziale di cui al comma secondo. A tal fine, nel caso di valutazione in pensione di servizio simultaneo di durata inferiore a 120 mesi, la parte della predetta retribuzione attribuita per il servizio stesso ai sensi del comma secondo dell'art. 5, si considera per una aliquota pari al rapporto tra tale durata e quella di 120 mesi.

Art. 9.

La facoltà prevista al comma primo dell'art. 25 della legge 24 maggio 1952, n. 610, di chiedere la liquidazione della pensione computando i servizi simultanei nella loro totalità oppure solo in parte, comprendendo però, in ogni caso, il servizio per il quale avviene la cessazione, è estesa agli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, nei casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.

Per l'iscritto che abbia conseguito o consegua la pensione, nei casi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione in cui ricorra l'applicazione dell'art. 20 della citata legge 1952, n. 610, quando il relativo periodo sia, almeno in parte, non anteriore alla data predetta, la parte aggiuntiva di pensione è costituita unicamente da una integrazione della rendita di cui alla lettera *b*) dell'art. 4, determinata mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella *D* unita alla presente legge.

Art. 10.

La pensione indiretta o di riversibilità è calcolata sulla corrispondente pensione diretta, applicando le aliquote stabilite dall'art. 32 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per le rendite di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 4, e l'aliquota fissa di cinque sesti, per la rendita di cui alla lettera *c*) dell'articolo stesso.

La pensione indiretta di privilegio, nonchè quella di riversibilità della pensione diretta di privilegio quando il sanitario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, sono calcolate prendendo a base il trattamento diretto di privilegio previsto dal comma terzo dell'art. 8 ed applicando, per la rendite di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 4, le aliquote indicate al comma precedente con un minimo, però, del 50 per cento.

L'importo annuo lordo della pensione indiretta di privilegio o di riversibilità della pensione diretta di privilegio in nessun caso può essere inferiore a lire 126.403 per la parte riferita alla rendita di cui alla lettera *a*) dell'art. 4.

TITOLO II

Nuova misura dei contributi della Cassa per le pensioni ai sanitari

Art. 11.

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, il contributo dovuto, per ogni iscritto, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, è pari al 24 per cento della retribuzione annua contributiva, oltre alla somma annua di lire 40.000. Tale contributo è, per il 9 per cento della retribuzione annua contributiva, a carico dello iscritto. Nessun contributo è dovuto per i posti vacanti e per i posti coperti da titolari non iscritti nè obbligatoriamente, nè facoltativamente.

Nel caso di iscrizione per servizi simultaneamente resi, il criterio di attribuzione, per quote, della retribuzione annua contributiva stabilito dal comma secondo dell'art. 3 si applica anche per la ripartizione a carico dei vari enti delle lire 40.000 annue dovute ai sensi del comma precedente.

Per il riconoscimento del servizio militare in applicazione delle norme citate al comma terzo dell'art. 3, è dovuto dal sanitario reiscritto alla Cassa il contributo annuo complessivo di cui al primo comma. Tale contributo è da determinarsi in base alla retribuzione annua contributiva attribuita al predetto servizio ai sensi dello stesso comma terzo dell'art. 3. Detta retribuzione, nei casi di reiscrizione anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, si considera pari alla retribuzione differenziale costante di cui al comma primo dell'art. 6 aumentata di lire 600.000. Qualora la domanda sia stata presentata nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1954 alla data di pubblicazione della presente legge per il predetto riconoscimento è dovuto dal sanitario il contributo di lire 169.000 annue.

Art. 12.

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, nei casi di iscrizione facoltativa contemplati al comma quinto dell'art. 3, il contributo annuo dovuto alla Cassa è interamente a carico del sanitario. Tale contributo rimane stabilito nella misura fissa di li-

re 84 000. Nel caso, però, di attribuzione di una retribuzione annua contributiva superiore a lire 600.000 in applicazione del comma sesto dell'art. 3, dal sanitario è dovuto il contributo complessivo di cui al comma primo dell'art. 11, determinato in base alla detta retribuzione.

Art. 13.

Il contributo per i servizi che vengono ammessi a riscatto con deliberazioni adottate posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge si determina in base alle norme contenute nei commi seguenti e nei successivi articoli 14 e 15.

I servizi di cui al comma precedente si scindono nelle seguenti parti:

a) nel periodo anteriore alla data di inizio del servizio utile;

b) nei distinti periodi compresi nelle successive durate di interruzione del servizio utile.

Ciascuno dei predetti periodi si considera espresso in mesi, computando per un mese intero la frazione di mese. In nessun caso, però, le durate in mesi dei periodi di cui alla lettera *b*) possono considerarsi superiori a quelle computate per le rispettive interruzioni del servizio utile ai sensi dell'art. 3.

Ad ognuno dei periodi da riscattare, che si considera come immediatamente precedente la data di inizio del successivo periodo di servizio utile, si attribuisce l'identica retribuzione annua contributiva, ragguagliata in ogni caso all'intero anno, già attribuita all'iscritto per l'anno solare in cui cade la data predetta. Nel caso in cui tale anno solare sia anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge si considera come retribuzione annua contributiva la retribuzione annua differenziale di cui all'art. 6 aumentata di lire 600.000.

Art. 14.

In base alla retribuzione annua contributiva, attribuita ad ogni periodo da riscattare ai sensi dell'art. 13 e diminuita di lire 350.000, si determina, con riferimento al periodo stesso, la relativa quota teorica di rendita vitalizia differenziale riferita alla fine del mese di presentazione della domanda, da calcolarsi con la applicazione delle norme annesse alla tabella *D* unita alla presente legge.

Il contributo di riscatto è pari al prodotto della quota di cui al comma precedente per il coefficiente fisso 12,50, con l'aggiunta di lire 2000 per quanti sono i mesi del periodo da riscattare, ferma rimanendo la riduzione ad un terzo nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 34 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Art. 15.

Per le domande di riscatto presentate dalla data da cui ha effetto la presente legge a quella della sua pubblicazione, è data facoltà all'iscritto od ai suoi aventi causa di chiedere che ai servizi da riscattare vengano attribuite, con riferimento ai vari periodi del servizio stesso, le retribuzioni annue contributive risultanti dal l'applicazione del quarto comma dell'art. 13, ovvero la retribuzione annua contributiva fissa di lire 600.000. Il relativo contributo viene determinato, in base alla retribuzione prescelta, con l'applicazione delle norme contenute nell'art. 14. Qualora sia stata prescelta la retribuzione di lire 600.000, il contributo di riscatto non può superare quello determinato in conformità alle norme contenute nel primo comma dell'art. 24 della legge 11 giugno 1954, n. 409.

Quando la domanda di riscatto risulti regolarmente presentata in data anteriore a quella da cui ha effetto la presente legge, il contributo si determina in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa e i relativi servizi vengono valutati come utili anche ai fini dell'applicazione del comma primo dell'art. 6.

TITOLO III

Miglioramenti ai pensionati della Cassa per le pensioni ai sanitari

Art. 16.

Le pensioni dirette, indirette e di riversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, si riliquidano, a decorrere da tale data, con l'applicazione delle norme contenute negli articoli 17, 18 e 19, prendendo a base il servizio utile computato per la liquidazione originaria.

I nuovi importi annui lordi sono comprensivi della 13ª mensilità.

Con la riliquidazione di cui al presente articolo, l'eventuale parte aggiuntiva di pensione prevista dall'art. 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e l'eventuale maggiorazione per esodo volontario prevista dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1225, rimangono invariate nel loro importo.

Art. 17.

Il nuovo importo annuo lordo della pensione diretta da attribuirsi ai sensi dell'art. 16, è pari alla somma:

1) della rendita vitalizia indicata alla tabella *F* unita alla presente legge, in corrispondenza al servizio utile;

2) della rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000 di cui alla lettera *c*) dell'art. 4.

Per le campagne di guerra o gli altri analoghi benefici di cui alla legge 6 luglio 1939, n. 1035, e per gli anni di abbuono nei casi di esodo volontario previsti dalla legge 19 maggio 1950, n. 319, o di mancato giuramento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 837, il nuovo importo della relativa maggiorazione è pari ad una frazione della rendita di cui al n. 1) avente per numeratore il numero delle campagne o degli anni di abbuono e per denominatore quello degli anni di servizio utile.

Art. 18.

Il nuovo importo annuo lordo della pensione indiretta o di riversibilità, da attribuirsi ai sensi dell'articolo 16, è determinato sul corrispondente trattamento di pensione diretta applicando, per la rendita di cui al n. 1) dell'art. 17, le aliquote previste dai commi primo e secondo dell'art. 10, per le rendite di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 4 e, per la rendita di cui al n. 2) dell'art. 17, l'aliquota fissa di cinque sesti. A tal fine si considera come trattamento corrispondente:

la pensione di privilegio di 1ª categoria, nei casi di pensione indiretta di privilegio e nei casi di riversibilità relativi a sanitari morti per la stessa causa che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato diretto;

la pensione di privilegio che sarebbe stata riliquidata al sanitario in base alla categoria già attribuitagli, negli altri casi di riversibilità di pensione diretta di privilegio.

Il nuovo importo annuo lordo della pensione indiretta o di riversibilità, nei predetti casi in cui il corrispondente trattamento è rappresentato da pensione diretta di privilegio, in nessun caso può essere inferiore a lire 198.800 per la parte riferita alla rendita di cui al n. 1) dell'art. 17.

Art. 19.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa sanitari ed enti locali, i nuovi importi annui lordi determinati in applicazione degli articoli 16, 17 e 18, sono ripartiti per quote proporzionali a quelle che risultavano attribuite prima della data da cui ha effetto la presente legge.

Art. 20.

Nei casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per le iscrizioni alla Cassa avvenute anteriormente a tale data, l'importo annuo lordo della pensione risultante in applicazione degli articoli 8 e 10 in nessun caso può essere inferiore a quello corrispondente che risulterebbe, per lo stesso servizio utile, in base alle norme contenute negli articoli 17 e 18.

TITOLO IV

Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza

Art. 21.

Nei casi in cui le vigenti disposizioni prescrivono, per il conferimento del diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, un periodo minimo di stato coniugale anteriore alla cessazione dal servizio, detto periodo è fissato in un anno compiuto ed è richiesto solo quando il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età dell'iscritto.

Art. 22.

Per le domande che verranno presentate alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, in nessun caso saranno ammessi a riscatto i servizi o periodi per i quali le vigenti disposizioni prevedano l'obbligo o la facoltà della ricongiunzione ai fini di un unico trattamento di quiescenza.

Art. 23.

Per ciascuna Cassa pensioni, facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, la prescrizione prevista dall'ultimo comma, rispettivamente, dall'art. 61 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, dell'art. 55 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, dell'art. 64 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, e dell'art. 53 del regio decreto legge 12 luglio 1934, n. 2312, si applica soltanto per le rate di pensione già ammesse a pagamento.

La norma di cui al comma precedente ha valore di interpretazione autentica.

Art. 24.

Gli importi annui lordi dei trattamenti di quiescenza degli Istituti di previdenza, qualora si tratti di pensioni decorrenti da data non anteriore al primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, sono arrotondati, per eccesso, a centinaia di lire. Per la Cassa per le pensioni ai sanitari, tale arrotondamento si effettua su tutti i nuovi importi delle pensioni risultanti in applicazione della presente legge.

Per le pensioni dirette della Cassa per le pensioni ai sanitari, la ritenuta del 2 per cento prevista dall'art. 23 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, modificata dall'art. 15 della legge 11 giugno 1954, n. 409, è soppressa a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.

Per le pensioni dirette della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, la ritenuta del 2 per cento prevista dall'art. 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, modificata dall'art. 11 della legge 11 aprile 1955, n. 380, è soppressa a partire dal primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

Art. 25.

Nel caso di trattamento di quiescenza ad onere ripartito fra Istituti di previdenza ed ente locale, l'eventuale maggiore quota differenziale facente carico all'ente nei casi previsti dall'ottavo comma dell'art. 52 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, dal sesto comma dell'art. 47 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e dall'art. 94 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, è determinata dagli Istituti di previdenza. Il relativo pagamento a favore dell'avente diritto è effettuato direttamente dall'ente.

Le disposizioni contenute nel precedente comma hanno valore di interpretazione autentica.

Art. 26.

Fino al 31 dicembre 1959 sono autorizzate, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, prestazioni di lavoro straordinario, anche col sistema del cottimo, oltre i limiti di ore individuali e di spesa complessiva consentiti dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, con le modalità e secondo i criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.

Art. 27.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1957. Le norme contenute negli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 21 si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data predetta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — TAMBRONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA *A*

Valori delle rendite vitalizie di cui alla lettera A) dell'art. 4

ANNI	SERVIZIO UTILE											
	MESI											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	—	590	1.181	1.773	2.366	2.960	3.555	4.151	4.748	5.346	5.945	6.544
1	7.145	7.747	8.350	8.953	9.558	10.164	10.771	11.379	11.987	12.597	13.208	13.820
2	14.433	15.047	15.662	16.278	16.895	17.514	18.133	18.753	19.375	19.997	20.621	21 246
3	21.871	22.498	23.126	23.756	24.386	25.017	25.650	26.283	26.918	27.554	28.191	28.829
4	29.469	30.109	30.751	31.394	32.038	32.683	33.330	33.977	34.626	35.276	35.927	36.580
5	37.234	37.889	38.545	39.202	39.861	40.521	41.182	41.844	42.508	43.173	43.839	44.507
6	45.175	45.845	46.517	47.190	47.864	48.539	49.216	49.894	50.573	51.254	51.936	52.619
7	53.304	53.990	54.677	55.366	56.056	56.748	57.441	58.135	58.831	59.528	60.227	60.927
8	61.629	62.332	63.036	63.742	64.449	65.158	65.868	66.580	67.293	68.008	68.724	69.442
9	70.161	70.882	71.604	72.328	73.054	73.781	74.509	75.239	75.971	76.704	77.439	78.175
10	78.913	79.653	80.394	81.137	81.881	82.627	83.375	84.124	84.875	85.628	86.382	87.138
11	87.896	88.655	89.416	90.179	90.944	91.710	92.478	93.248	94.019	94.792	95.567	96 344
12	97.123	97.903	98.685	99.469	100.255	101.042	101.832	102.623	103.416	104.211	105.007	105.806
13	106.606	107 409	108.213	109.019	109.827	110.637	111.449	112.263	113.079	113.897	114.716	115.538
14	116.352	117.187	118.015	118.845	119.676	120.510	121.346	122.183	123.023	123.865	124.709	125.555
15	126.403	127.253	128.106	128.960	129.817	130.675	131.536	132.399	133.264	134.132	135.001	135.873
16	136.747	137.623	138.501	139.382	140.265	141.150	142.037	142.927	143.818	144.713	145.609	146 508
17	147 409	148.312	149.218	150.126	151.037	151.950	152.865	153.783	154.703	155.625	156.550	157.478
18	158 407	159.340	160.274	161.212	162.151	163.094	164.038	164.986	165.935	166.888	167 843	168.800
19	169.760	170.723	171.688	172.656	173.627	174.600	175.576	176.554	177.536	178.520	179.506	180 496
20	181.488	182.482	183.480	184.480	185.483	186.489	187.498	188.509	189.524	190.541	191.561	192.584
21	193.610	194.638	195.670	196.704	197.742	198.782	199.825	200.872	201.921	202.973	204.028	205 087
22	206.148	207.212	208.280	209.350	210.424	211.501	212.580	213.663	214.749	215.839	216.931	218.027
23	219.126	220.228	221.333	222.442	223.553	224.668	225.787	226.908	228.033	229.162	230.293	231.429
24	232.567	233.709	234 854	236.003	237.155	238.310	239.469	240.632	241.798	242.967	244.140	245.317
25	246.497	247.681	248.868	250.059	251.254	252.452	253.654	254.860	256.069	257.282	258.499	259.719
26	260.943	262.171	263.403	264.639	265.878	267.122	268.368	269.620	270.875	272.134	273.397	274.663
27	275.934	277.209	278.487	279.770	281.057	282.348	283.643	284.942	286.245	287.552	288.863	290.179
28	291.499	292.823	294.151	295.483	296.820	298.161	299.506	300.856	302.210	303.568	304 931	306.298
29	307.669	309.045	310.426	311.810	313.200	314.594	315.992	317.395	318.803	320.215	321.631	323 053
30	324.479	325.910	327.345	328.785	330.230	331.680	333.134	334.594	336.058	337.527	339.001	340.479
31	341.963	343.451	344.945	346.444	347.947	349.456	350.969	352.488	354.012	355.541	357.075	358.614
32	360.158	361.708	363.263	364.823	366.388	367.959	369.535	371.116	372.703	374.295	375.893	377.496
33	379.104	380.718	382.338	383.963	385.593	387.229	388.871	390.519	392.172	393.831	395.495	397.166
34	398.842	400.524	402.211	403.905	405.604	407.310	409.021	410.738	412.461	414.191	415.926	417.667
35	419.415	421.168	422.928	424.694	426.466	428.244	430.029	431.819	433.617	435.420	437.230	439.046
36	440.869	442.698	444.533	446.376	448.224	450.080	451.941	453.810	455.685	457.567	459.455	461.351
37	463.253	465.162	467.067	469.000	470.929	472.866	474.809	476.760	478.717	480.681	482.653	484.632
38	486.617	488.610	490.611	492.618	494.633	496.655	498.684	500.721	502.765	504.817	506.876	508.943
39	511.017	513.099	515.188	517.285	519.390	521.502	523.623	525.750	527.886	530.030	532.181	534.341
40	536.508	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

TABELLA *D*

Coefficienti per la determinazione della rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera B) dell'art. 4, della parte aggiuntiva di pensione di cui all'art. 9 e della quota teorica di rendita differenziale da prendersi a base per il calcolo del contributo di riscatto ai sensi del comma primo dell'art. 14.

ANNI	SERVIZIO UTILE											
	MESI											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	—	0,00084	0,00169	0,00254	0,00339	0,00425	0,00511	0,00598	0,00685	0,00772	0,00859	0,00947
1	0,01036	0,01125	0,01214	0,01304	0,01394	0,01484	0,01575	0,01666	0,01758	0,01850	0,01943	0,02036
2	0,02129	0,02223	0,02317	0,02412	0,02507	0,02602	0,02697	0,02794	0,02891	0,02988	0,03085	0,03183
3	0,03282	0,03381	0,03480	0,03580	0,03680	0,03781	0,03882	0,03983	0,04085	0,04188	0,04291	0,04394
4	0,04498	0,04602	0,04707	0,04812	0,04918	0,05024	0,05131	0,05238	0,05346	0,05454	0,05563	0,05672
5	0,05781	0,05891	0,06002	0,06113	0,06225	0,06337	0,06449	0,06562	0,06676	0,06790	0,06905	0,07020
6	0,07135	0,07251	0,07368	0,07485	0,07603	0,07721	0,07840	0,07959	0,08079	0,08199	0,08320	0,08441
7	0,08563	0,08686	0,08809	0,08933	0,09057	0,09181	0,09307	0,09433	0,09559	0,09686	0,09813	0,09942
8	0,10071	0,10200	0,10329	0,10460	0,10591	0,10722	0,10854	0,10987	0,11121	0,11255	0,11389	0,11524
9	0,11660	0,11796	0,11933	0,12071	0,12209	0,12348	0,12487	0,12627	0,12768	0,12909	0,13051	0,13194
10	0,13337	0,13481	0,13626	0,13771	0,13916	0,14063	0,14210	0,14358	0,14506	0,14655	0,14805	0,14956
11	0,15107	0,15258	0,15411	0,15564	0,15718	0,15872	0,16027	0,16183	0,16340	0,16497	0,16655	0,16814
12	0,16973	0,17133	0,17294	0,17456	0,17618	0,17781	0,17945	0,18109	0,18274	0,18440	0,18607	0,18775
13	0,18943	0,19112	0,19281	0,19452	0,19623	0,19795	0,19968	0,20142	0,20316	0,20491	0,20666	0,20843
14	0,21020	0,21199	0,21378	0,21557	0,21738	0,21920	0,22102	0,22285	0,22469	0,22653	0,22839	0,23025
15	0,23212	0,23400	0,23589	0,23779	0,23970	0,24161	0,24353	0,24546	0,24740	0,24935	0,25131	0,25327
16	0,25525	0,25723	0,25923	0,26123	0,26324	0,26526	0,26729	0,26932	0,27137	0,27342	0,27549	0,27756
17	0,27965	0,28174	0,28384	0,28595	0,28807	0,29020	0,29234	0,29449	0,29665	0,29882	0,30100	0,30319
18	0,30539	0,30759	0,30981	0,31204	0,31428	0,31652	0,31878	0,32105	0,32333	0,32562	0,32791	0,33022
19	0,33254	0,33487	0,33721	0,33956	0,34192	0,34429	0,34667	0,34907	0,35147	0,35388	0,35631	0,35874
20	0,36110	0,36365	0,36612	0,36859	0,37109	0,37359	0,37610	0,37862	0,38116	0,38371	0,38626	0,38883
21	0,39142	0,39401	0,39661	0,39923	0,40185	0,40449	0,40714	0,40981	0,41248	0,41517	0,41787	0,42058
22	0,42330	0,42604	0,42878	0,43154	0,43431	0,43710	0,43990	0,44270	0,44553	0,44836	0,45121	0,45407
23	0,45695	0,45984	0,46274	0,46564	0,46856	0,47150	0,47445	0,47741	0,48039	0,48338	0,48638	0,48940
24	0,49243	0,49548	0,49853	0,50160	0,50469	0,50779	0,51090	0,51403	0,51717	0,52032	0,52349	0,52668
25	0,52987	0,53309	0,53631	0,53955	0,54281	0,54608	0,54936	0,55266	0,55597	0,55930	0,56264	0,56600
26	0,56938	0,57276	0,57617	0,57959	0,58302	0,58647	0,58993	0,59341	0,59691	0,60042	0,60395	0,60749
27	0,61105	0,61462	0,61821	0,62182	0,62544	0,62908	0,63274	0,63641	0,64010	0,64380	0,64752	0,65126
28	0,65502	0,65879	0,66258	0,66638	0,67020	0,67404	0,67790	0,68177	0,68566	0,68957	0,69350	0,69744
29	0,70140	0,70538	0,70938	0,71339	0,71742	0,72147	0,72554	0,72963	0,73373	0,73786	0,74200	0,74616
30	0,75034	0,75453	0,75875	0,76298	0,76724	0,77151	0,77580	0,78012	0,78445	0,78880	0,79317	0,79775
31	0,80196	0,80639	0,81084	0,81531	0,81980	0,82430	0,82883	0,83338	0,83795	0,84254	0,84715	0,85178
32	0,85643	0,86110	0,86579	0,87051	0,87524	0,88000	0,88478	0,88958	0,89440	0,89924	0,90410	0,90899
33	0,91389	0,91882	0,92377	0,92875	0,93374	0,93876	0,94380	0,94886	0,95395	0,95905	0,96418	0,96934
34	0,97452	0,97972	0,98494	0,99018	0,99545	1,00075	1,00607	1,01141	1,01677	1,02216	1,02757	1,03301
35	1,03847	1,04396	1,04947	1,05500	1,06056	1,06615	1,07176	1,07739	1,08305	1,08874	1,09445	1,10018
36	1,10595	1,11173	1,11755	1,12339	1,12925	1,13514	1,14106	1,14701	1,15298	1,15898	1,16500	1,17105
37	1,17713	1,18324	1,18937	1,19553	1,20172	1,20794	1,21418	1,22045	1,22675	1,23308	1,23944	1,24582
38	1,25223	1,25868	1,26515	1,27165	1,27817	1,28473	1,29132	1,29794	1,30458	1,31126	1,31796	1,32470
39	1,33146	1,33826	1,34509	1,35194	1,35883	1,36575	1,37270	1,37968	1,38669	1,39374	1,40081	1,40792
40	1,41505	1,42222	1,42943	1,43666	1,44393	1,45123	1,45856	1,46592	1,47332	1,48075	1,48821	1,49571
41	1,50324	1,51081	1,51840	1,52604	1,53370	1,54140	1,54914	1,55691	1,56471	1,57255	1,58042	1,58833
42	1,59628	1,60426	1,61227	1,62033	1,62841	1,63654	1,64470	1,65289	1,66113	1,66940	1,67771	1,68605
43	1,69443	1,70285	1,71131	1,71980	1,72834	1,73691	1,74552	1,75416	1,76285	1,77157	1,78034	1,78914
44	1,79798	1,80687	1,81579	1,82475	1,83375	1,84279	1,85188	1,86100	1,87016	1,87937	1,88862	1,89790
45	1,90723	1,91660	1,92602	1,93547	1,94497	1,95451	1,96409	1,97371	1,98338	1,99309	2,00285	2,01265
46	2,02249	2,03237	2,04231	2,05228	2,06230	2,07236	2,08247	2,09263	2,10283	2,11307	2,12336	2,13370
47	2,14408	2,15451	2,16499	2,17551	2,18608	2,19670	2,20737	2,21808	2,22884	2,23965	2,25051	2,26141
48	2,27237	2,28337	2,29442	2,30553	2,31668	2,32788	2,33913	2,35043	2,36179	2,37319	2,38464	2,39615
49	2,40771	2,41931	2,43098	2,44269	2,45445	2,46627	2,47814	2,49007	2,50204	2,51407	2,52616	2,53830
50	2,55049	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

Norme per l'applicazione della tabella D

I — *Calcolo della rendita vitalizia differenziale di cui all'art* 5

La tabella *D* riporta i valori delle rendite vitalizie differenziali riferite alla retribuzione annua differenziale costante di una lira ed alle diverse durate di servizio espresse in anni e mesi

La rendita vitalizia differenziale a favore del sanitario si ottiene

1) determinando la successione delle retribuzioni annue differenziali attribuite all'iscritto, ai sensi degli articoli 5 e 6 per ogni anno solare da quello di inizio del servizio utile a quello della cessazione, con l'avvertenza che, qualora l'iscritto, in uno dei detti anni, non abbia alcun mese di servizio utile ovvero abbia una retribuzione annua contributiva pari a quella minima contemplata dall'art 3, la relativa retribuzione differenziale si considera uguale a zero,

2) calcolando la rendita vitalizia che risulterebbe direttamente dall'applicazione della presente tabella nell'ipotesi che la retribuzione annua, di cui al n 1), relativa al primo anno fosse rimasta costante dalla data di inizio del servizio utile alla data della cessazione,

3) aumentando ovvero diminuendo la rendita di cui al precedente n 2) delle quote di rendita relative ai successivi aumenti ovvero diminuzioni delle retribuzioni annue di cui al n 1) avvenuti a partire dalla retribuzione iniziale, con l'avvertenza di attribuire ad ogni variazione in più o in meno la durata intercorrente tra la data di inizio della variazione stessa e quella della cessazione dal servizio

II — *Calcolo della parte aggiuntiva di pensione di cui all'art* 9

Il calcolo della parte aggiuntiva di pensione di cui all'art 9 si effettua con le norme indicate ai precedenti numeri 2) e 3) attribuendo però, le seguenti retribuzioni, al posto di quelle indicate al n 1).

4) per i periodi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione non anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, la retribuzione annua contributiva di cui all'art 3;

5) per i periodi di cui al n 4) anteriori alla data predetta, la retribuzione annua differenziale determinata ai sensi dell'art 6 e con l'aggiunta di lire 600 000,

6) per gli eventuali servizi simultanei non valutati con quelli di prima iscrizione e non anteriori alla data predetta la relativa quota di retribuzione annua differenziale determinata in applicazione del secondo comma dell'art. 5,

7) per gli eventuali servizi di cui al n 6) che siano anteriori ma ancora vigenti alla data predetta la relativa quota di retribuzione annua differenziale di cui al secondo comma del l'art 5 moltiplicata per il coefficiente della tabella *E* determinato in applicazione dell'art. 6.

III — *Calcolo della quota teorica di rendita vitalizia differenziale da effettuarsi ai fini della determinazione del contributo di riscatto di cui al primo comma dell'art.* 14

Per il calcolo della quota teorica di rendita vitalizia differenziale di cui al primo comma dell'art 14 si determinano, in anni e mesi, le seguenti durate:

8) quella del periodo da riscattare;

9) quella del servizio intercorrente tra il termine del predetto periodo e la fine del mese di presentazione della domanda di riscatto,

10) quella della somma dei periodi di cui ai precedenti numeri 8) e 9)

La predetta quota di rendita differenziale si ottiene moltiplicando la retribuzione presa a base del riscatto ai sensi del primo comma dell'art 14 per la differenza tra i coefficienti della presente tabella relativi alle durate di cui ai numeri 10) e 9).

TABELLA *E*

Coefficienti moltiplicativi da applicare alla retribuzione annua differenziale riferita alla data da cui ha effetto la presente legge ai fini della determinazione della retribuzione annua differenziale costante da attribuire ai servizi utili anteriori a tale data, ai sensi del primo comma dell'art. 6.

Anni di servizio	Coefficiente	Anni di servizio	Coefficiente	Anni di servizio	Coefficiente	Anni di servizio	Coefficiente
0	0,500	13	0,431	26	0,408	39	0,358
1	0,497	14	0,427	27	0,406	40	0,354
2	0,492	15	0,425	28	0,402	41	0,350
3	0,485	16	0,423	29	0,398	42	0,346
4	0,478	17	0,422	30	0,394	43	0,342
5	0,471	18	0,421	31	0,390	44	0,339
6	0,465	19	0,420	32	0,386	45	0,336
7	0,459	20	0,419	33	0,382	46	0,333
8	0,453	21	0,418	34	0,378	47	0,331
9	0,447	22	0,416	35	0,374	48	0,329
10	0,443	23	0,414	36	0,370	49	0,327
11	0,439	24	0,412	37	0,366	50	0,325
12	0,435	25	0,410	38	0,362	—	—

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

TABELLA *F*

Valori delle rendite vitalizie di cui al n. 1) dell'art. 17

Anni di servizio	Pensione normale	Pensione di privilegio		Anni di servizio	Pensione normale	Pensione di privilegio	
		di categoria diversa dalla prima	di prima categoria			di categoria diversa dalla prima	di prima categoria
0	—	126.500	329.400	26	303.500	344.700	418.800
1	—	126.500	330.700	27	318.800	359.900	425.800
2	—	126.500	332.100	28	334.400	375.500	433.200
3	—	127.800	333.600	29	350.300	391.500	440.900
4	—	129.400	335.200	30	366.800	407.900	449.100
5	—	131.100	337.000	31	383.800	424.900	457.900
6	—	133.100	338.900	32	401.200	442.400	467.100
7	—	135,100	341.000	33	419.300	460.500	476 900
8	—	137.300	343.100	34	437.800	479.000	487.200
9	—	139.700	345.500	35	457.100	498.300	498.300
10	—	142.200	348.000	36	476.900	509.900	509.900
11	—	153.100	350.700	37	497.600	522.300	522.300
12	—	164.300	353.600	38	519.100	535.500	535.500
13	—	175.500	356:700	39	541.300	549.500	549.500
14	—	187.100	360.000	40	564.600	564.600	564.600
15	157.700	198.800	363.500	41	580.600	580.600	580.600
16	169.600	210.800	367.200	42	597.800	597.800	597.800
17	181.700	222.900	371.100	43	616.100	616.100	616 100
18	194.200	235.300	375.300	44	635.700	635.700	635.700
19	206.900	248.000	379.800	45	656.400	656.400	656.400
20	219.700	260.900	384.400	46	678.400	678.400	678.400
21	233.000	274.100	389.400	47	701.500	701.500	701.500
22	246.400	287.600	394.600	48	725.800	725.800	725.800
23	260.200	301.300	400.100	49	751.300	751.300	751.300
24	274.200	315.400	406.000	50	778.100	778.100	778.100
25	288.800	329.500	412.300	—	—	—	—

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88.
Provvedimenti per l'educazione fisica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA:

la seguente legge:

TITOLO I

ORDINAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA

Art. 1.

(*Organizzazione dell'insegnamento*)

L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed è impartito distintamente per gli alunni e le alunne.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo la scolaresca di ciascuna scuola o istituto è ripartita in squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni.

Art. 3.

(*Esoneri dalle lezioni*)

Il capo d'Istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi.

Ai fini della precedente disposizione possono essere utilizzati i mezzi della Cassa scolastica.

Art. 4.

(*Voto di educazione fisica negli Istituti magistrali*)

In deroga alle disposizioni dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, e del terzo comma dell'art. 14 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per gli alunni degli Istituti magistrali il voto di educazione fisica è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione agli esami, dell'iscrizione e della dispensa dal pagamento delle tasse.

Gli alunni degli Istituti magistrali non possono essere dispensati dalla frequenza alle lezioni di educazione fisica, ma possono ottenere soltanto la dispensa dalla esecuzione di esercitazioni pratiche. Gli alunni degli Istituti anzidetti e i candidati privatisti che sono stati esonerati dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica, possono conseguire il diploma di abilitazione magistrale superando la sola prova di teoria.

Art. 5.

(*Palestre ed impianti sportivi*)

Tutti gli edifici scolastici devono comprendere una area per le esercitazioni all'aperto.

Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano più di venti. Alle palestre devono essere annessi i locali per i relativi servizi.

Le aree e le palestre di cui ai precedenti commi sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione, della illuminazione, della custodia e della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali.

Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico.

Art. 6.

(*Sussidi*)

Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre.

La corresponsione dei sussidi prevista dal precedente comma è subordinata alla esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi cui il sussidio si riferisce che sarà controllata dai provveditori agli studi.

Art. 7.

(*Organizzazione dei servizi centrali*)

E' istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione alle dipendenze del Ministro, il servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie statali dei vari ordini e gradi.

Art. 8.

(*Ispettorato centrale*)

Al ruolo organico degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, sono aggiunti cinque posti di ispettori centrali per l'educazione fisica, uno dei quali riservato a laureati in medicina e chirurgia. A questo ultimo posto possono concorrere anche appartenenti ad amministrazioni diverse da quella della pubblica istruzione che abbiano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al concorso.

Art. 9.

(*Servizi periferici*)

L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza dei provveditori agli studi, che possono valersi della collaborazione di un preside o di un insegnante di ruolo di educazione fisica, il quale ultimo potrà essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.

Art. 10.

(*Personale subalterno per i servizi di educazione fisica*)

L'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, ratificato con legge 29 giugno 1951, n. 558, è sostituito dal seguente:

« In aggiunta al personale di cui al precedente articolo ed al fine di assicurare i servizi inerenti all'educazione fisica, agli istituti che siano forniti di palestra sono assegnati un bidello, se abbiano almeno nove classi, due se ne abbiano più di ventidue.

Negli stessi casi sono assegnati uno o due bidelli per i servizi inerenti all'educazione fisica alle scuole e istituti d'istruzione tecnica e artistica quando l'onere del personale di servizio sia a carico dello Stato, a norma delle disposizioni vigenti.

Quando in una stessa sede esistano più scuole e istituti, che dispongano di palestra comune, le rispettive classi si sommano ai fini dell'assegnazione dei bidelli per i servizi di educazione fisica. In tal caso i bidelli sono assegnati alla scuola o istituto che ha il maggior numero di classi.

Art. 11.

(*Tassa di educazione fisica*)

In sostituzione della tassa speciale di educazione fisica le tasse scolastiche d'iscrizione dovute dagli alunni interni delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, nonchè le tasse di esame dovute dai candidati privatisti che sostengono esami nelle scuole ed istituti statali, per i quali è prevista la prova di educazione fisica, sono aumentate di lire 300.

TITOLO II

RUOLO ORGANICO DEGLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA

Art. 12.

(*Ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica*)

E' istituito il ruolo organico dei professori di educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica.

I professori di educazione fisica appartengono al ruolo *B*.

Art. 13.

(*Costituzione delle cattedre*)

L'obbligo di orario degli insegnanti di educazione fisica è di diciotto ore settimanali.

La cattedra di ruolo, maschile o femminile, si istituisce in ogni scuola e istituto, anche quando ciascuno di essi abbia un minor numero di ore di lezione, solo nel caso in cui sia possibile il completamento dell'orario presso altre scuole o istituti della stessa sede.

In tale caso la cattedra sarà istituita presso la scuola o istituto avente l'orario più elevato.

Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, l'insegnante può assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo, oltre due ore nelle scuole medie, nelle scuole di avviamento professionale o nelle scuole d'arte, e quattro ore negli altri istituti e scuole.

La determinazione del numero complessivo delle cattedre di ruolo sarà fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e sarà soggetta a revisione biennale.

Art. 14.

(*Abilitazione e concorsi*)

Le cattedre di educazione fisica sono conferite mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i diplomati da uno degli Istituti superiori di educazione fisica di cui ai successivi articoli e coloro che siano forniti di titoli equipollenti, conseguiti secondo l'ordinamento anteriore alla presente legge. La ammissione al concorso a cattedre è subordinata al possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Gli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica e l'esame di concorso a cattedre di educazione fisica constano di una prova scritta e orale e di una lezione dimostrativa su argomento tratto dal programma di insegnamento per le scuole secondarie.

Nella prima applicazione della presente legge, le cattedre disponibili saranno conferite per metà mediante

concorso per soli titoli, riservato a coloro che all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa abbiano già conseguito il diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma o un titolo equipollente ai sensi del primo comma del presente articolo e per altra metà mediante concorso sempre per titoli, al quale saranno ammessi coloro che avranno conseguito l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Le cattedre che eventualmente non saranno conferite in uno dei due concorsi di cui al precedente comma, saranno trasferite in aumento dei posti dell'altro concorso.

Art. 15.

Il ruolo transitorio dei professori di educazione fisica di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936, è soppresso. Sono altresì soppressi i ruoli speciali transitori di educazione fisica istituiti con i decreti legislativi 7 aprile 1948, n. 262, e 7 maggio 1948, n. 1127. Il personale, che all'atto della entrata in vigore della presente legge risulterà compreso nei predetti ruoli, sarà iscritto di ufficio nel ruolo organico di cui al primo comma del precedente art. 12 nell'ordine risultante dai ruoli di provenienza.

Nello stesso ruolo organico saranno iscritti a domanda, con effetto dal 1° ottobre 1950 ai soli fini giuridici, gli allievi delle cessate Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto, che, avendo frequentato i corsi speciali previsti dalla legge 3 giugno 1950, n. 415, ai fini del completamento degli studi, abbiano conseguito il diploma di abilitazione all'insegnamento. L'iscrizione ha luogo nell'ordine della graduatoria di merito risultante dal punteggio ottenuto nell'esame di diploma. A parità di punteggio precede il più anziano di età.

Nello stesso ruolo saranno altresì iscritti, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli insegnanti tuttora in servizio che nei concorsi a cattedre di educazione fisica, indetti dall'Opera nazionale balilla nel 1928 e 1931 e dalla G.I.L. nel 1941, abbiano conseguito la idoneità.

La immissione in ruolo degli idonei, di cui al precedente comma, è disposta a domanda e sino alla concorrenza di 120 posti complessivi di cui 80 riservati al personale insegnante femminile e 40 al personale maschile.

Gli anzidetti aspiranti saranno compresi in graduatorie separate, maschile e femminile, in base al punteggio riportato nel concorso cui presero parte.

Art. 16.

(Insegnanti collocati a riposo prima del compimento del normale limite di età e di servizio)

Gli insegnanti di educazione fisica, già di ruolo alle dipendenze dello Stato o degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica, che furono collocati a riposo dagli Enti stessi prima del compimento dei 65 anni, per limiti di età o di servizio, possono essere inquadrati nel ruolo organico di cui al precedente art. 12 con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 1° ottobre 1946, purchè si trovino nelle seguenti condizioni:

1) siano in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento richiesto dagli ordinamenti vigenti all'atto della assunzione in servizio di ruolo.

2) non si siano verificati nei loro confronti, alla data del 1° ottobre 1946, le condizioni previste dall'articolo 2 del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, per il collocamento a riposo, a meno che essi non avessero titolo per ottenere il trattenimento in servizio ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1202.

Nei riguardi degli insegnanti inquadrati ai sensi del comma precedente s'intendono applicate le successive disposizioni, concernenti il mantenimento in servizio, contenute nelle leggi 26 febbraio 1949, n. 93, e 9 dicembre 1950, n. 1096.

L'inquadramento può essere disposto anche nei riguardi di coloro che nell'anno scolastico 1947 48 o successivi non abbiano potuto ottenere l'incarico o la supplenza per aver superato i limiti di età per il mantenimento in servizio.

Art. 17.

(Valutazione del servizio ai fini dell'inquadramento del personale di cui all'art. 16)

Ai fini dell'inquadramento di cui al precedente articolo, è valutato il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato o degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica, nonchè il servizio prestato in qualità di incaricato o supplente con nomina annuale nell'intervallo tra la cessazione dal servizio e la data del 1° ottobre 1946.

Art. 18.

(Decorrenza degli effetti economici e del trattamento di quiescenza)

Gli effetti economici dei provvedimenti di inquadramento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che alla stessa data risultino in servizio in qualità di incaricati o supplenti con nomina annuale. Per coloro che non si trovino in tale condizione, gli anzidetti effetti decorrono invece dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Parimenti, dalla data di entrata in vigore della presente legge decorre il trattamento di quiescenza per coloro che precedentemente alla stessa data abbiano raggiunto il limite di età stabilito dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo.

Art. 19.

(Versamenti all'erario inerenti al trattamento di quiescenza)

Per il trattamento di quiescenza degli insegnanti inquadrati ai sensi del precedente art. 16, si applica la disposizione contenuta nell'art. 1, primo comma della legge 24 luglio 1954, n. 601. A tali effetti gli interessati devono versare all'Erario quanto fu loro liquidato dallo Stato o dagli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica a titolo di indennità una volta tanto con gli interessi legali. Qualora vi sia stata contemporanea percezione di pensione e di assegni di attività, gli interessati devono altresì versare le quote di pensione a carico dello Stato eventualmente riscosse durante il servizio di ruolo prestato alle dipendenze degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica.

Parimenti è utile per il trattamento di quiescenza il periodo di tempo decorrente dal 1° ottobre 1946 alla

data di cessazione dal servizio di ruolo, ovvero alla data di decorrenza degli effetti economici dell'inquadramento di cui al precedente art. 18.

A tal fine gli interessati sono tenuti al pagamento della normale ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro, da computarsi sugli stipendi che sarebbero spettati per il periodo stesso.

Gli interessati possono inoltre chiedere il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato come incaricati o supplenti anteriormente alla data del 1° ottobre 1946, con l'applicazione delle vigenti disposizioni sul riscatto dei servizi non di ruolo.

Qualora la domanda di riscatto venga presentata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il contributo di riscatto verrà calcolato sullo stipendio attribuito al 1° ottobre 1946.

Art. 20.

(*Insegnanti di scuole passate allo Stato*)

Possono essere altresì inquadrati nel ruolo organico di cui al precedente art. 12 gli insegnanti già titolari di educazione fisica nelle scuole dipendenti dal cessato Governatorato di Roma, statizzate ai sensi della legge 5 dicembre 1941, n. 1135, i quali furono inquadrati nel ruolo dei maestri elementari in mancanza di un corrispondente ruolo statale di insegnanti di educazione fisica.

Agli insegnanti di cui al precedente comma sono valutati, agli effetti della carriera, i servizi di ruolo resi nelle scuole di provenienza e quelli resi, dopo la statizzazione della scuola, nel ruolo dei maestri elementari Per il trattamento di quiescenza si applicano le disposizioni vigenti che regolano la ricongiunzione dei servizi nei casi di passaggio dagli Enti locali allo Stato

Art. 21.

(*Riammissione in servizio*)

Nella prima applicazione della presente legge e comunque entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, gli insegnanti di educazione fisica già in ruolo alle dipendenze dello Stato o di uno degli Enti di cui al l'art. 16, possono chiedere la riammissione in servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 146 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e successive modificazioni.

TITOLO III

ISTITUTI SUPERIORI DI EDUCAZIONE FISICA

Art. 22.

L'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Roma, e gli altri Istituti superiori statali che dovessero essere istituiti con appositi provvedimenti legislativi, nonchè gli Istituti superiori di educazione fisica pareggiati, di cui al successivo art. 28, hanno lo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica, e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

Gli Istituti superiori di educazione fisica sono di grado universitario. Essi sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Agli insegnamenti delle discipline che verranno determinate negli statuti di cui ai successivi articoli 23 e 28 si provvederà mediante incarico.

Art. 23.

L'Istituto superiore di educazione fisica ha uno statuto che, salvo quanto disposto nella presente legge, determina le norme per il governo amministrativo e didattico dell'istituto stesso, i titoli di studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti, lo stato giuridico ed economico e di quiescenza del personale a carico del suo bilancio, nonchè ogni altra norma necessaria al suo funzionamento.

Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le disposizioni concernenti il trattamento economico e di quiescenze e lo stato giuridico di qualunque categoria di personale in servizio presso l'Istituto dovranno essere approvate di concerto col Ministero del tesoro. Il trattamento economico del personale non potrà essere superiore a quello delle corrispondenti categorie del personale statale delle università e degli Istituti di istruzione superiore.

Art. 24.

Il corso di studi degli Istituti superiori di educazione fisica è triennale. Al termine di esso gli allievi che abbiano superato tutti gli esami di profitto sostengono un esame per il conseguimento del diploma di educazione fisica.

Al primo anno degli Istituti superiori di educazione fisica si è iscritti mediante concorso per esame, per un numero di posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione. Al concorso possono partecipare coloro che siano forniti di un titolo di istruzione media di secondo grado, valido per la immatricolazione a corsi di laurea universitari, o di diploma di licenza degli istituti tecnici femminili.

Art. 25.

L'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Roma, sostituisce le Accademie di Roma e di Orvieto di cui alle legge 22 maggio 1939, n. 866.

L'Istituto ha due sezioni, l'una maschile e l'altra femminile.

Art. 26.

L'Istituto superiore di educazione fisica di Roma ha l'uso gratuito degli immobili già di pertinenza delle Accademie di cui alla legge 22 maggio 1939, n. 866, finchè durerà la destinazione di essi ai suoi scopi statutari, e subentra nella proprietà del relativo materiale mobile alle Accademie stesse, che sono soppresse ad ogni effetto.

Sono a carico dell'Istituto gli oneri per l'ordinaria e straordinaria manutenzione.

Le attività dell'Istituto sono costituite dal provento delle tasse, sopratasse e contributi degli studenti, da contributi ed elargizioni di enti o privati.

Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli studenti nella misura stabilita dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551. La tassa di diploma è devoluta allo Erario.

Per quanto riguarda le modalità di versamento e gli esoneri, totali e parziali, dalle tasse, sopratasse e contributi dovuti, si applicano le disposizioni previste dalla suddetta legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Lo Stato corrisponde annualmente all'Istituto un contributo nella misura di lire 50.000.000.

Al mantenimento dell'Istituto si provvede oltrechè col contributo statale di cui al precedente comma, anche mediante eventuali convenzioni da stipulare con enti o privati.

Art. 27.

E' riconosciuta, ad ogni effetto, la validità dei corsi indetti in via provvisoria, presso l'Istituto superiore di educazione fisica dall'anno accademico 1952-53.

Art. 28.

L'ente o gli enti morali promotori dell'istituzione di un Istituto superiore pareggiato di educazione fisica debbono rassegnare al Ministero per la pubblica istruzione lo schema del relativo statuto, allegando una motivata relazione, un documentato piano finanziario, nonchè la dimostrazione del possesso dei mezzi tecnici e didattici necessari al raggiungimento dei fini propri degli Istituti.

Il Ministro, accertato che lo schema nel suo complesso risponda all'interesse generale degli studi e, in particolare, che il piano finanziario ed i mezzi didattici e scientifici siano adeguati al raggiungimento dei fini prefissi, udito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, potrà accogliere la richiesta di pareggiamento.

Il provvedimento sarà emanato, osservando le norme dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che valgono altresì per le eventuali modificazioni da apportarsi agli statuti.

Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.

Art. 29.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto nell'importo annuo di lire 300 milioni, a partire dall'anno scolastico 1958-59, si provvederà con l'aumento del gettito delle tasse di cui all'art. 11.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 11 febbraio 1958, n. 89.

Modifica del sistema dei pagamenti rateali e agevolazione degli sconti, degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 31 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Salvo i casi per i quali la presente legge prevede un diverso sistema di pagamento, l'importo delle liquidazioni, eseguite per ogni singolo cespite, degli indennizzi e dei contributi deve essere corrisposto nel modo seguente:

se non supera lire 1.000.000, in unica soluzione;

se supera lire 1.000.000 e non lire 30.500.000, in rate semestrali consecutive di cui la prima di lire 1.000.000, le successive di lire 500.000 ciascuna e l'ultima d'importo pari al residuo eventualmente inferiore alle lire 500.000;

se supera lire 30.500 000, in sessanta rate semestrali consecutive di cui la prima non inferiore ad un milione di lire ».

Art. 2.

Il sesto comma dell'art. 51 della legge citata è sostituito dal seguente:

« L'importo delle liquidazioni, eseguite per ogni singolo cespite, degli indennizzi e dei contributi, relativi a danni di cui ai primi quattro commi del presente articolo, dev'essere corrisposto nel modo seguente:

se non supera lire 2.000.000, in unica soluzione;

se supera lire 2.000.000 e non lire 21.000.000, in rate semestrali consecutive di cui la prima di lire 2.000.000, le successive di lire 1.000.000 ciascuna e l'ultima di importo pari al residuo eventualmente inferiore a lire 1.000.000;

se supera lire 21.000.000, in venti semestralità costanti consecutive di cui la prima non inferiore a lire 2.000.000 ».

Art. 3.

Le rate di cui agli articoli 1 e 2 saranno pagate come appresso:

a) la prima rata:

se relativa ad indennizzo od a contributo per beni già ripristinati, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione del ricorso al Ministero del tesoro senza che questo sia stato presentato, oppure una volta intervenuto il decreto Ministeriale di accoglimento o di rigetto del ricorso;

se relativa a contributo per beni da ripristinare, in seguito a certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dall'organo tecnico dell'Amministrazione statale competente secondo la natura del bene;

b) la seconda, dopo scaduto il semestre dell'esercizio nel corso del quale è stato disposto il pagamento della prima rata, alla immediata successiva scadenza del 30 aprile o 31 ottobre se trattasi di liquidazione effettuata dalle Intendenze di finanza, od a quella del 31 marzo o del 30 settembre se trattasi di liquidazione effettuata dal Ministero del tesoro;

c) le ulteriori, alle successive scadenze del 30 aprile e 31 ottobre o del 31 marzo e 30 settembre di ogni anno a seconda dei casi di cui alla precedente lettera b).

Art. 4.

Per le liquidazioni parziali in corso d'opera, previste dal secondo comma dell'art. 32 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ferme restando le rateizzazioni disposte ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, saranno ammesse a pagamento un numero di rate intere di contributo, il cui importo complessivo sia direttamente proporzionale all'entità delle opere eseguite, risultanti da ognuno degli stati di avanzamento vistati dagli organi tecnici delle Amministrazioni statali competenti secondo la natura dei beni.

In conseguenza di tali anticipate ammissioni, le rate di contributo saranno pagate:

a) se relative al primo stato di avanzamento:

la prima, a seguito della presentazione di tale stato;

le successive, alle scadenze determinate secondo le lettere b) e c) del precedente art. 3,

b) se relative agli ulteriori stati di avanzamento, alle scadenze determinate secondo le lettere b) e c) del precedente art. 3 dopo la scadenza dell'ultima rata ammessa a pagamento a seguito della presentazione del precedente stato di avanzamento.

Le rimanenti rate di contributo saranno ammesse al pagamento in seguito alla presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dall'organo tecnico competente e saranno pagate alle scadenze determinate come al punto b) del comma precedente dopo quella dell'ultima rata relativa all'ultimo stato di avanzamento.

Art. 5.

Gli Enti e gli Istituti di credito, di previdenza o di assicurazione nonché l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti e ad altre disposizioni, ad ammettere allo sconto le semestralità di cui ai precedenti articoli e le annualità di cui all'art. 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Il Ministero del tesoro stipulerà apposite convenzioni con gli Enti e gli Istituti di cui al comma precedente per determinare le somme da investire nello sconto di dette semestralità ed annualità e le condizioni di tasso e di spese che dovranno essere praticate nelle operazioni relative.

Art. 6.

I pagamenti rateali in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge saranno modificati come appresso:

a) se sono stati disposti in base all'art. 31 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e le rate sono d'importo inferiore a lire 500 000, la somma ancora da pagare verrà corrisposta in rate semestrali consecutive di lire 500.000 ciascuna con cumulazione alla prima di esse dell'importo eventualmente residuo inferiore alle lire 500.000;

b) se sono stati disposti in base al sesto comma dell'art. 51 della stessa legge, e le rate sono di importo inferiore a lire 1.000 000, la somma ancora da pagare verrà corrisposta in rate semestrali consecutive di lire 1.000.000 ciascuna con cumulazione alla prima di esse dell'importo eventualmente residuo inferiore a lire 1.000.000.

Nessuna modifica sarà, invece, apportata a tutti gli altri pagamenti rateali in corso di esecuzione.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e negli articoli 154 e 159 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non sono applicabili, fin dalla loro entrata in vigore, per le nomine e le sostituzioni dei componenti le Commissioni tecnico amministrative per i danni di guerra previste negli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

I presidenti dei tribunali ed il Ministero di grazia e giustizia possono delegare o designare a presiedere le Commissioni di cui al comma precedente anche magistrati collocati a riposo, purché abbiano rivestito le qualifiche previste dalle citate disposizioni. Analogamente le Amministrazioni dello Stato possono designare a far parte delle Commissioni stesse funzionari a riposo che abbiano appartenuto ai propri ruoli.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — GONELLA — MEDICI — TOGNI — COLOMBO — GAVA — CASSIANI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 15 febbraio 1958, n. 90.

Agevolazioni tributarie per la costruzione della ferrovia metropolitana nelle città di Milano e Genova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli atti e i contratti riguardanti finanziamenti, prestiti e mutui da contrarsi dagli enti concessionari per la costruzione della ferrovia metropolitana nelle città di Milano e Genova, nonchè gli atti ed i contratti di consolidamento, estinzione e revoca dei finanziamenti stessi, comprese le fideiussioni prestate dagli enti pubblici, sono soggetti alla imposta fissa di registro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — ANGELINI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 15 febbraio 1958, n. 91.

Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.) con sede in Roma, presso la Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari.

Fanno parte dell'Ente tutti i veterinari iscritti agli albi professionali provinciali.

Art. 2.

Agli iscritti all'Ente spettano le seguenti prestazioni:

a) assistenza generica e specialistica in caso di malattia;

b) ricovero ospedaliero e rimborso delle spese per interventi chirurgici;

c) indennità di lire 1.000 000 in caso di morte prima del compimento del 65° anno di età;

d) sussidi straordinari *una tantum*, tenute presenti le disponibilità del Fondo.

Art. 3.

L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi indicati dalla legge mediante i contributi versati dagli iscritti all'Ente stesso.

Per il primo esercizio dell'Ente il contributo è fissato in lire 1000 mensili.

Nel quinquennio successivo, il contributo sarà stabilito annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze accertate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Art. 4.

Sono organi dell'Ente:

a) l'Assemblea nazionale;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato esecutivo;

d) il Presidente;

e) il Collegio sindacale.

Art. 5.

L'assemblea nazionale è composta dai presidenti degli Ordini provinciali dei veterinari.

Art. 6.

L'assemblea nazionale si riunisce in via ordinaria, su convocazione del presidente, entro il 30 aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti indicati all'art. 8.

Si riunisce in via straordinaria, su convocazione del presidente, quando ne sorga necessità o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 7.

Ciascun presidente dell'Ordine provinciale, previa autorizzazione del proprio Consiglio direttivo, può delegare, per rappresentarlo alle sedute dell'assemblea nazionale, altro iscritto all'albo professionale della provincia.

Ciascun componente dell'assemblea nazionale non può avere che una sola delega.

Art. 8.

Spetta all'assemblea nazionale:

a) eleggere il presidente, il vice presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione;

b) eleggere due sindaci effettivi e due supplenti fra gli iscritti all'Ente;

c) determinare il compenso al Collegio sindacale e l'importo della indennità di presenza, a titolo di rimborso spese, ai membri del Consiglio di amministrazione;

d) deliberare sui bilanci presentati dal Consiglio di amministrazione;

e) approvare il regolamento delle prestazioni ed il programma di massima per la attuazione degli scopi statutari di cui agli alinea *c*) e *d*) del successivo art. 11.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da nove membri, dei quali:

a) sette eletti dall'Assemblea nazionale fra gli iscritti all'Ente;

b) uno nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

c) uno nominato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Il direttore dell'Ente interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti la assemblea o dai sindaci.

Art. 11.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) nominare i membri del Comitato esecutivo;

b) nominare il direttore dell'Ente;

c) predisporre il regolamento delle prestazioni di cui all'art. 2 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale;

d) predisporre il programma di massima per la attuazione degli scopi statutari e i progetti relativi ai regolamenti, nonchè quelli per il funzionamento dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale;

e) studiare e proporre agli organi competenti, sentita l'assemblea nazionale, le riforme ritenute convenienti per rendere sempre più efficace la previdenza e l'assistenza;

f) deliberare sui ricorsi degli iscritti e dei loro aventi causa relativamente alle prestazioni di assistenza e previdenza;

g) deliberare, entro il 31 marzo di ogni anno, sui rendiconti morali e finanziari del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo dell'Ente, nonché sul bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea nazionale;

h) determinare l'organico ed il trattamento del personale; deliberare l'impiego dei capitali e delle riserve, mediante acquisto, alienazione e permuta di beni mobili e immobili, di titoli di Stato, stipulazione di mutui attivi e passivi, anche ipotecari, ed ogni altra forma di investimento; provvedere a quanto altro occorre per la gestione economica dell'Ente, secondo le norme di legge e dei regolamenti.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti.

Le votazioni saranno a scrutinio segreto quando riguardino persone.

Art. 12.

Il Comitato esecutivo è composto: dal presidente, dal vice presidente e da tre membri eletti dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore dell'Ente interviene alle riunioni del Comitato esecutivo con voto consultivo.

Art. 13.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) deliberare su quanto ad esso delegato dal Consiglio di amministrazione;

c) assumere e licenziare il personale;

d) deliberare sulle domande di prestazioni di assistenza e previdenza;

e) esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente; convoca e presiede l'assemblea nazionale, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, e sull'andamento dell'Ente.

In caso di urgenza, può adottare le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, chiedendone la ratifica alla prima riunione dell'organo competente.

Art. 15.

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e due effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea nazionale ai sensi dell'art. 8 della presente legge.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 16.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo vengono in possesso della Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti.

Art. 17.

Costituiscono entrate dell'Ente:

a) i contributi obbligatori versati dagli iscritti a norma dell'art. 3 della presente legge;

b) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalità, previe le eventuali autorizzazioni di legge.

Art. 18.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e può ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento.

Qualora siano accertate gravi irregolarità nel funzionamento dell'Ente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, può essere disposta la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ente con i poteri, per la durata non superiore a sei mesi, che saranno fissati nel decreto stesso.

Art. 19.

In caso di scioglimento o revoca del riconoscimento giuridico dell'Ente, il patrimonio netto sarà devoluto a scopi assistenziali a favore della categoria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 15 febbraio 1958, n. 92.

Aumento da lire 500.000 a lire 4.000.000 annue della dotazione a favore della Società italiana per il progresso delle scienze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dotazione ordinaria annua a favore della Società italiana per il progresso delle scienze di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, viene elevata da lire 500.000 a 4.000.000 di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58.

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'aumento della dotazione di cui all'art. 1 sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo 193 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58 e con gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 93.
Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assicurati contro le malattie e le lesioni conseguenti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive i medici comunque esposti al rischio di tale azione.

Art. 2.

L'assicurazione comprende tutti i casi di malattia e di lesione da cui sia derivata la morte o la inabilità permanente assoluta o parziale.

Per inabilità permanente parziale si intende quella che riduce la capacità lavorativa di oltre il 20 per cento.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentita la Federazione degli Ordini dei medici, provvederà con proprio decreto alla emanazione della tabella relativa alle forme e gradi di inabilità.

Art. 3.

Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:

1) una rendita per inabilità permanente;

2) una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte;

3) le cure mediche e chirurgiche;

4) la fornitura di apparecchi di protesi.

Art. 4.

Le cure mediche e chirurgiche sono fornite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro su richiesta degli interessati, ai quali, nel caso si avvalgano di luoghi di cura diversi da quelli designati dall'Istituto assicuratore, sarà rimborsato l'importo delle spese che l'Istituto suddetto avrebbe sostenuto per la diretta fornitura delle cure in questione.

Art. 5.

L'onere dell'assicurazione è a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso.

Il premio corrispondente sarà annualmente stabilito, per il periodo di cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenendo conto delle risultanze di gestione, del fabbisogno dell'Istituto e delle particolari esigenze della mutualità. Per la determinazione del contributo sarà tenuto presente, per ogni singolo apparecchio, il numero dei medici che si presume possano essere esposti al rischio, la categoria del possessore, il tipo di apparecchio ed il consumo di materiale radiodiagnostico e fotografico, Inoltre, ai fini della commisurazione del premio, sarà considerata la quantità delle sostanze radioattive in uso.

Le norme di applicazione della presente legge saranno emanate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e determineranno le modalità di applicazione e di pagamento degli oneri di cui sopra.

Gli uffici pubblici e privati sono tenuti a fornire tutte le notizie necessarie alla individuazione degli obbligati ed alla determinazione del premio.

Art. 6.

All'assicurazione di cui ai precedenti articoli provvede con separata gestione l'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 7.

Ai fini del calcolo dei valori capitali delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, in caso di valutazione della responsabilità civile sia del datore di lavoro che di terzi, sono valide le tabelle e relative istruzioni per l'uso approvate con decreto Ministeriale 16 febbraio 1938, e successive modifiche.

Art. 8.

Alle rendite per inabilità permanente e per morte, sono applicabili le disposizioni contenute nel regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, nel regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, nel regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, e successive modificazioni, aggiunte ed integrazioni.

La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite è fissata nella cifra di lire 1.000.000.

Gli importi degli assegni una volta tanto per i casi di morte saranno stabiliti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 9.

Il periodo massimo di indennizzabilità è di dieci anni dalla data di cessazione della esposizione al rischio.

Art. 10.

Alla denuncia di malattia o di lesione sono obbligati a provvedere i medici che per primi abbiano visitato gli ammalati. La denuncia deve essere fatta entro cinque giorni dalla data della visita su modulo fornito gratuitamente dall'Istituto assicuratore agli Ordini dei medici e dovrà contenere tutte le notizie ed indicazioni che consentano la più esatta individuazione della malattia o lesione presentata.

Se si tratta di malattia o di lesione, ivi compresa la folgorazione, che abbia prodotto la morte o per la quale è preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dalla visita o dalla constatazione della morte.

Art. 11.

Qualora il medico radiologo in servizio presenti segni di radiolesioni o di malattia derivante da radiazioni, sarà provveduto, previ opportuni accertamenti medici, alle cure del caso, anche con temporanea sospensione dal servizio.

Tali periodi di interruzione del lavoro saranno considerati periodi lavorativi, a tutti gli effetti, anche in deroga a norme particolari eventualmente vigenti.

Art. 12.

Ove si manifestino lesioni che non permettono la continuazione dell'attività radiologica, l'Ente alle cui dipendenze il medico radiologo presta servizio dovrà adibirlo ad altre funzioni gerarchicamente ed amministrativamente analoghe, fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti, a meno che non si concreti una inabilità permanente assoluta.

Art. 13.

I possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso sono tenuti a porre in atto adeguate forme di protezione.

L'Ispettorato del lavoro è incaricato della vigilanza e del controllo ai fini della applicazione del comma precedente.

Art. 14.

Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge e dalle norme di applicazione, sono valide le disposizioni generali e speciali riguardanti la assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nell'industria.

Art. 15.

In deroga alle disposizioni contenute nel precedente art. 9, sono ammessi alle prestazioni anche i medici che presentino lesioni o malattie, previste dal precedente art. 1, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, i superstiti per i casi di morte che dovessero verificarsi dopo tale data e le vedove o i figli minorenni dei medici deceduti, per causa di lesioni radiologiche, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — GUI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1957.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1957-58.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, comma secondo, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Considerato che per le esigenze dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si rende necessario avvalersi, durante l'esercizio finanziario 1957-58 dell'opera di n. 414 salariati temporanei;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a mantenere in servizio per l'esercizio 1957-58 n. 414 salariati temporanei di cui 40 specializzati.

La spesa relativa graverà sul capitolo 12 del bilancio per l'Agricoltura e per le foreste per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1958
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 92. — PALADINI

(1113)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 1958.

Composizione del Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per il triennio 1958-1960.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 novembre 1939, n. 1780, riguardante l'istituzione dell'Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visti i propri decreti 12 gennaio 1955 e 14 marzo 1956, concernenti la costituzione, ai sensi dell'art. 16 della predetta legge, del Collegio dei revisori incaricato, per il triennio 1955-1957, di eseguire il riscontro della gestione dell'Ente suindicato;

Ritenuto che occorre procedere alla ricostituzione del menzionato Collegio dei revisori;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per il triennio 1958-1960, è composto come appresso:

1) Rognone rag. Natale, segretario principale dei Servizi spettacolo informazioni e proprietà intellettuale, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2) Baita dott. Gino, direttore di divisione, designato dal Ministero del tesoro;

3) Forleo Casalini dott. Nicola, primo referendario, designato dalla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

(1127)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1958.
Proroga della gestione commissariale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 128, per la quale l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, fu eretta in ente morale e il relativo statuto fu approvato;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, sull'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private;

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1953, con il quale il sig. Raimondo Magnani, è stato nominato commissario straordinario dell'Associazione per il periodo di mesi sei, per facilitare la trasformazione giuridica dell'Ente e provvedere al lavoro preparatorio di riassestamento statutario, tecnico amministrativo, organizzativo, necessario allo scopo, con i poteri del Consiglio nazionale, del Comitato nazionale, della Giunta esecutiva e del presidente;

Visti i propri decreti 8 settembre 1953, 8 marzo 1954 e 8 luglio 1954, con i quali la nomina del sig. Raimondo Magnani è stata prorogata fino al 9 novembre 1954;

Visti i propri decreti in data 9 novembre 1954, 9 maggio 1955, 9 novembre 1955, 9 maggio 1956, 9 novembre 1956 e 8 agosto 1957, con i quali la gestione commissariale fu prorogata a tutto il 9 febbraio 1958;

Considerato che, trovandosi ancora in fase di esame il progetto di legge di iniziativa governativa sulla trasformazione e il riordinamento dell'Ente, non appare opportuno procedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione fino a che il progetto stesso sia portato al perfezionamento;

Ritenuta di conseguenza l'opportunità di prorogare la gestione commissariale dell'Ente;

Decreta:

Il dott. Raimondo Magnani continua ad esercitare le funzioni di commissario per la gestione straordinaria dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro per il periodo di mesi sei a decorrere dal 9 febbraio 1958.

Il dott. Raimondo Magnani sarà affiancato nella sua funzione, nel periodo suddetto, da un commissario aggiunto nominato nella persona del dott. Mario De Luca, direttore capo del ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, con il quale eserciterà congiuntamente i poteri del Consiglio nazionale, del Comitato nazionale, della Giunta esecutiva e del presidente.

Roma, addì 25 febbraio 1958

Il Ministro: GUI

(1114)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 28 febbraio 1958, n. 55: « Estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 25 febbraio 1958, alla tabella *A* in corrispondenza della 22ª classe di contribuzione, in luogo di « 336 600 » leggasi « 366 600 ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Pomarance (Pisa), di complessivi ettari 288 95 53, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3865 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta BICOCCHI Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca, fratelli e sorella, fu Giuseppe, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 11 488 764 (lire undicimilioniquattrocentottantottomilasettecentosessantaquattro), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 31 agosto 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato n. 1 del sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso.

Errata

Foglio n. 116, particella 38p, reddito dominicale 15 00

Corrige

Bosco ceduo II, Ha 0 21 92, reddito dominicale 15 34

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156 per i terreni siti in agro del comune di Tarquinia (Viterbo), di complessivi ettari 77 73 09, espropriati in forza del decreto Presidenziale 19 ottobre 1952, n. 1916 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 287 dell'11 dicembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta FIORENTINI Anna Maria Celeste, Lucia e Giuseppina fu Francesco, e trasferiti all Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 8 874 259,10 (lire ottomilioniottocentosettantaquattromiladuecentocinquantanove e cent. 10), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 20 gennaio 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato n. 1 del sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Sezione 17ª, numero di mappa 16, Ha 0 01 00, sezione 17ª.

Corrige

Sezione 17ª, numero di mappa 16, Ha 0 01 00, sezione 16ª.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Fiano Romano (Roma), di complessivi ettari 52 85 60, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4367 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 8) nei confronti della ditta MENOTTI Maria fu Carlo, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e

del territorio del Fucino, è determinata in L. 8 822 028 (lire ottomilioniottocentoventiduemilaventotto), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n 156, decorrono dall'11 marzo 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato n 1 del sopra citato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio n 5, particella 2, incolto produttivo unica, Ha 0 31 25. reddito dominicale 10,00.

Corrige

Foglio n 5, particella 2, incolto produttivo unica, Ha 0.91.50, reddito dominicale 29,28.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1121)

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna

Con decreto Ministeriale n 3864/1768 in data 23 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 7 febbraio 1958, registro n 2 Agricoltura, foglio n 374, è stata determinata in via definitiva in L 473 283,75 (lire quattrocentosettantatremiladuecentottantatre e cent. 75), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Buddusò « Agro » (Sassari), della superficie di ettari 19 41 68 nei confronti della ditta LEDDA CAMPUS Antonia fu Giovanni e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, in forza del decreto Presidenziale in data 3 ottobre 1952, n 1603, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 274 del 26 novembre 1952 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L 119 882 (lire centodiciannovemilaottocentottantadue).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L. 585 000 (lire cinquecentottantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70).

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Cagliari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 287 del 21 novembre 1957.

Con decreto Ministeriale n 3866/1770 in data 23 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 7 febbraio 1958, registro n 2 Agricoltura, foglio n 372, è stata determinata in via definitiva in L. 538 807,50 (lire cinquecentotrentottomilaottocentosette e cent 50), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Castelsardo (Sassari), della superficie di ettari 11 03 55 nei confronti della ditta PIANA Tomaso fu Pancrazio e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, in forza del decreto Presidenziale in data 18 dicembre 1952, n. 3116, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 12 del 16 gennaio 1953 (supplemento ordinario n 1).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L 132 724 (lire centotrentaduemilasettecentoventiquattro).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L 665 000 (lire seicentosessantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Cagliari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 285 del 19 novembre 1957.

Con decreto Ministeriale n. 3867/1771 in data 23 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 7 febbraio 1958, registro n 2 Agricoltura, foglio n. 371, è stata determinata in via definitiva in L. 1 848 062,05 (lire unmilioneottocentoquarantottomilasessantadue e cent 5), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Cuglieri (Nuoro), della superficie di ettari 133 52 27 nei confronti della ditta SERRALUTZU URAS Francesco Luigi fu Carlo e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, in forza del decreto Presidenziale in data 3 ottobre 1952, n. 1625, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 274 del 26 novembre 1952 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L 470 601 (lire quattrocentosettantamilaseicentouno).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L 2 315 000 (lire duemilionitrecentoquindicimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Cagliari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 285 del 19 novembre 1957.

Con decreto Ministeriale n 3869/1773 in data 23 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 7 febbraio 1958, registro n 2 Agricoltura, foglio n 369, è stata determinata in via definitiva in L. 11 308 162,05 (lire undicimilionitrecentottomilacentosessantadue e cent 5), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Pula (Cagliari), della superficie di ettari 1806 94 75 nei confronti della SOCIETA' FONDIARIA AGRICOLA TIRRENA, Società anonima con sede in Roma, e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, in forza del decreto Presidenziale in data 26 ottobre 1952, n 1813, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 282 del 5 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L 2 869 612 (lire duemilioniottocentosessantanovemilaseicentododici)

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 14 170 000 (lire quattordicimilionicentosettantamila), arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70).

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Cagliari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 285 del 19 novembre 1957.

Con decreto Ministeriale n 3870/1774 in data 23 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 7 febbraio 1958, registro n 2 Agricoltura, foglio n 368, è stata determinata in via definitiva in L 4 811 666,70 (lire quattromilioniottocentoundicimilaseicentosessantasei e cent 70), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Carbonia (Cagliari), della superficie di ettari 390 13 95 nei confronti della SOCIETA' MINERARIA CARBONIFERA SARDA, con sede in Roma, e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, in forza del decreto Presidenziale in data 27 dicembre 1952, n 3223, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n 3).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 1 192 616 (lire unmilionecentonovantaduemilaseicentosedici)

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L. 6 000 000 (lire seimilioni), arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70).

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Cagliari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n .156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 285 del 19 novembre 1957.

Con decreto Ministeriale n 3871/1775 in data 23 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 7 febbraio 1958, registro n 2 Agricoltura, foglio n 370, è stata determinata in via definitiva in L 1 123 395 (lire unmilionecentoventitremilatrecentonovantacinque), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Buddusò (Sassari), della superficie di ettari 46 17 24 nei confronti della ditta SOLINAS PULIGA Maria Consolata di Emilio e trasferiti in proprietà all Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, in forza del decreto Presidenziale in data 3 ottobre 1952, n 1630, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 274 del 26 novembre 1952 (supplemento ordinario)

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 285 677 (lire duecentottantacinquemilaseicentosettantasette)

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L 1 405 000 (lire unmilionequattrocentocinquemila), arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70)

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Cagliari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156.

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 285 del 19 novembre 1957

Con decreto Ministeriale n 3873/1777 in data 23 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 7 febbraio 1958, registro n 2 Agricoltura, foglio n. 366, è stata determinata in via definitiva in L 5 376 501,45 (lire cinquemilionitrecentosettantaseimilacinquecentouno e cent 45), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Sassari (Sassari), della superficie di ettari 646 56 82 nei confronti della ditta VIALE Tomaso fu Antonio e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, in forza del decreto Presidenziale in data 3 ottobre 1952, n 1639, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 274 del 26 novembre 1952 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L 1 370 993 (lire unmilionetrecentosettantamilanovecentonovantatre).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L. 6 745 000 (lire seimilionisettecentoquarantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Cagliari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 285 del 19 novembre 1957.

(1094)

Ente Maremma tosco laziale

Con decreto Ministeriale n. 3888/1792 in data 18 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 24 gennaio 1958, registro n 2 Agricoltura, foglio n 150, è stata determinata in via definitiva in L 620 069 (lire seicentoventimilasessantanove), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Manciano (Grosseto), della superficie di ettari 10 10 21 nei confronti della ditta ALDI Pietro fu Nello e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto Presidenziale in data 29 novembre 1952, n 2874, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n 5)

La predetta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L 351 192, già liquidato con il decreto Presidenziale 4 febbraio 1955, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 97 del 28 aprile 1955

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, gli interessi relativi alla differenza del predetto indennizzo nella misura di L 60 914 (lire sessantamilanovecentoquattordici)

La predetta differenza di indennità e i relativi interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L 325 000 (lire trecentoventicinquemila) arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 285 del 19 novembre 1957

(1095)

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n. 3971/1875 in data 20 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 6 febbraio 1958 (registro n. 2 Agricoltura, foglio n 365), è stata determinata in via definitiva in L 8 683 382 (lire ottomilioniseicentottantatremilatrecentottantadue), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Brindisi (Brindisi), della superficie di ettari 26 43 63 nei confronti della ditta VALLONE Roberto fu Gaetano amministratore e usufruttuario dei beni dei figli nascituri di VALLONE Roberto e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale in data 28 dicembre 1952, n 4037, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 18 del 23 gennaio 1953 (supplemento ordinario n 1).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L 1 972 619 (lire unmilionenovecentosettantaduemilaseicentodiciannove).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L 10 650 000 (lire diecimilioniseicentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953 n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 292 del 27 novembre 1957.

(1091)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott Giancarlo Paltrinieri, nato a Finale Emilia il 16 luglio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli, dalla Università di Bologna, in data 24 maggio 1947, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1945 46

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(1119)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

Corso dei cambi del 5 marzo 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,89	624,85	624,82	624,83	624,85	624,85	624,89	624,90	624,90	624,90
$ Can	637,75	638 —	637,50	637,625	637,05	637,75	637,875	637,65	637,625	637,50
Fr Sv lib	145,80	145,80	145,79	145,80	145,75	145,80	145,825	145,80	145,80	145,80
Kr D	90,34	90,30	90,31	90,305	90,40	90,40	90,305	90,35	90,31	90,30
Kr N	87,35	87,34	87,34	87,34	87,35	87,40	87,34	87,35	87,32	87,30
Kr Sv.	120,30	120,30	120,25	120,30	120,25	120,30	120,30	120,30	120,29	120,30
Fol	164,58	164,58	164,55	164,57	164,53	164,55	164,565	164,60	164,57	164,55
Fr B	12,52	12,515	12,515	12,5125	12,51	12,55	12,513	12,53	12,52	12,525
Fr Fr	148,02	147,87	147,90	147,85	147,83	148,20	147,88	148 —	147,92	147,90
Fr Sv acc	142,38	142,33	142,35	142,34	142,32	142,45	142,36	142,40	142,34	142,35
Lst	1748,54	1748 —	1748 —	1747,80	1747,50	1747,75	1747,875	1748,75	1747,875	1748 —
Dm occ	148,54	148,54	148,53	148,52	148,48	148,60	148,52	148,55	148,56	148,55
Scell Aust.	23,99	23,99	24 —	23,9975	23,90	24 —	23,99375	24 —	23,99	23,995

Media dei titoli del 5 marzo 1958

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	61,20
Id 3,50 % 1902	60,40
Id 5 % 1935	96,475
Redimibile 3,50 % 1934	82,90
Id 3,50 % (Ricostruzione)	75,275
Id 5 % (Ricostruzione)	90,225
Id 5 % (Riforma fondiaria)	84,275
Id. 5 % 1936	96,30
Id 5 % (Città di Trieste)	84,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,10

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,75
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	98,825
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,10
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	95,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	95,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 marzo 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,86
1 Dollaro canadese	637,75
1 Franco svizzero lib	145,812
1 Corona danese	90,305
1 Corona norvegese	87,34
1 Corona svedese	120,30
1 Fiorino olandese	164,567
1 Franco belga	12,513
100 Franchi francesi	147,865
1 Franco svizzero acc.	142,35
1 Lira sterlina	1747,837
1 Marco germanico	148,52
1 Scellino austriaco	23,996

ERRATA CORRIGE

Gazzetta Ufficiale n 51 del 28 febbraio 1958 — « Corso dei cambi» del 27 stesso mese la quotazione della Corona danese, presso la Borsa di Milano, deve leggersi 90,39 anziché 40,39

Gazzetta Ufficiale n 52 del 1° marzo 1958 — « Corso dei cambi » del 28 febbraio 1958. la quotazione dello Scellino austriaco, presso la Borsa di Roma, deve leggersi 24,00125 anziché 24,0125

Gazzetta Ufficiale n 54 del 3 marzo 1958 — « Cambi medi » del 1° marzo 1958 la media della Corona danese deve leggersi 90,385 anziché 90 85, quella del Fiorino olandese deve leggersi 164,59 anziché 164,49 e quella del Franco svizzero accordo deve leggersi 142,40 anziché 142,04.

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Bando di concorso della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

La Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ha bandito un concorso per l'assunzione di:
un membro del Servizio giuridico.

Avvisi, condizioni concorso e formula indispensabile per presentare atto di candidatura nella « Gazzetta Ufficiale della C E C A » n 7 del 27 febbraio 1958

In vendita per l'Italia: presso Libreria dello Stato, piazza G. Verdi, 10, Roma e Galleria Vittorio Emanuele, 3, Milano al prezzo di L 75

Data limite per accettazione delle candidature: 27 marzo 1958.

(1137)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso per il posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Cuneo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 1º marzo 1957, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Cuneo,

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1958, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso,

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso,

Vista la legge 27 giugno 1942, n 851 il regio decreto 21 marzo 1929, n 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748,

Decreta.

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Cuneo, nell'ordine appresso indicato

N.	Candidato		Punti	
1	Ferrari dott Gino	punti	86,51	su 132
2	Soardi dott Mario	»	84,02	»
3	Campanelli dott Giovanni	»	83 41	»
4	R ano dott Enrico	»	79,02	»
5	Rosolia dott Giovanni	»	78,53	»
6	Madau Diaz dott Gaetano	»	78,16	»
7	Bella dott Francesco	»	74,60	»
8	Scolari Mario	»	74,51	»
9	Giambitto dott Giuseppe	»	73,77	»
10	Pianigiani dott. Quintilio	»	73,76	»
11	Di Palma dott Leucio	»	73 43	»
12	Gitti dott Diamante	»	72,56	»
13	Quarato Matteo	»	72,33	»
14	Sangiorgio Carlo	»	72,23	»
15	Giustino Leonardo	punti	72,02	su 132
16	Pasqualis dott Marcello	»	71,42	»
17	Tombari Giuseppe	»	70,74	»
18	Di Pilla dott Giovannangelo	»	70,55	»
19	Bitetti dott Giuseppe	»	70 29	»
20	Sala Tenna G. Battista	»	69,02	»
21	Di Santo dott Angelo	»	69 —	»
22	Quadri dott. Luigi	»	68,85	»
23	Pelosi dott Luigi	»	68,68	»
24	Caputo dott. Luigi	»	67,72	»
25	Rodighiero dott Rocco	»	66,65	»
26	Damiani Rocco	»	66,50	»
27	Bonadio Giuseppe	»	65,48	»
28	Costanzo dott Giuseppe	»	65,45	»
29	Eydoux dott Ermanno	»	65,33	»
30	Cantanna dott Pietro	»	65,29	»
31	Condemi Bruno	»	64 —	»
32	Calvano Carlo	»	63,58	»
33	Lucchese Cosimo	»	63,22	»
34	Spezia Roberto	»	61,50	»
35	Zaffarano dott Michele	»	61,32	»
36	Straticò Raffaele	»	61,30	»
37	Romeo Attilio	»	57,16	»
38	Galli dott Pietro	»	53,29	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1958

p *Il Ministro* SALIZZONI

(1139)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio precedente decreto pari numero del 18 novembre 1957, con il quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1956,

Considerato che il dott Antonio Stanca vincitore della condotta medica di Presicce ha comunicato di non accettare il posto conferitogli,

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

Il dott Vincenzo Capozzi è dichiarato vincitore della condotta medica di Presicce

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 21 febbraio 1958

Il prefetto: TORRISI

(1062)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.